



STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE ARCIVESCOVILE DI VESZPRÉM

In conformità con la struttura e le prescrizioni previste dallo Statuto della Facoltà di Teologia dell'Università Cattolica Péter Pázmány (in seguito: PPKE-HTK), approvato in data 6 giugno 2020 dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica della Santa Sede

Accettato da: Senato della Scuola Superiore Arcivescovile di Veszprém,
7 settembre 2021. 7 seduta. N. protocollo della delibera 2021/4

Approvato da:

Dott. György Udvardy
arcivescovo

Entrata in vigore: 7 settembre 2021

Responsabile per l'attuazione: Prof. József Sebestyén, rettore.

Indice

1. Nome, ordinamento giuridico, tipologia, finalità, attività basilari e integrative della Scuola Superiore	3
2. Il sostenitore della Scuola Superiore, ambiti decisionali del Gran Cancelliere	4
3. Il Senato	5
4. Il governo, la direzione della Scuola Superiore	6
5. Il Rettore	6
5.1. Compiti e poteri del Rettore.....	7
5.2. Il mandato del Rettore	7
5.3. Incarico, compiti e poteri del vice-rettore.....	7
6. Requisiti necessari per la nomina presso la Scuola Superiore	8
6.1. Disposizioni generali	8
6.2. Norme speciali relative alla nomina di insegnanti, ricercatori e docenti	8
7. Gli studenti della Scuola Superiore	9
8. Le norme speciali che regolano le discipline concernenti la fede sulla base del contratto di affiliazione	9
9. Amministrazione economica della Scuola Superiore, organizzazione strutturale	10
9.1. Amministrazione economica della Scuola Superiore.....	10
9.2. Organizzazione strutturale della Scuola Superiore	10
9.3. Biblioteca	11
9.4. Unità strutturali che sostengono il lavoro gestionale ed amministrativo della Scuola Superiore	11

1. Nome, ordinamento giuridico, tipologia, finalità, attività basilari e integrative della Scuola Superiore

1.1. Nome, ordinamento giuridico, tipologia della Scuola Superiore

1. § Denominazione ufficiale dell'istituto di istruzione superiore in lingua ungherese: Veszprémi Érseki Főiskola [*Scuola Superiore Arcivescovile di Veszprém*] (in seguito: Scuola Superiore); denominazione ufficiale abbreviata dell'istituto in lingua ungherese: VÉF. Denominazione completa ufficiale dell'istituto in lingua inglese: *Archiepiscopal College of Veszprém*.
2. § La Scuola Superiore, ai sensi del can. 116 del Codice di Diritto Canonico, è una persona giuridica ecclesiastica ufficiale, la quale, in base alle vigenti norme giuridiche statali ungheresi relative, è da considerarsi una **persona giuridica interna**, operante nell'ambito dell'Arcidiocesi di Veszprém (in seguito: Arcidiocesi). Presiede alla sua attività ed esercita autorità di sorveglianza l'arcivescovo di Veszprém in qualità di Gran Cancelliere (in seguito: Gran Cancelliere).
3. § Ai sensi della competente legislazione statale ungherese in vigore, la Scuola Superiore rappresenta un istituto di istruzione superiore approvato dallo Stato, i cui corsi e gradi scientifici rilasciati e regolati dal diritto interno della Chiesa, sono riconosciuti dal summenzionato Stato.
4. § La Scuola Superiore, in virtù del contratto di aggregazione stipulato con la PPKE-HTK e approvato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, è autorizzata a rilasciare il titolo accademico scientifico di primo livello, approvato dalla Santa Sede, cioè del baccalaureato nell'ambito della teologia come scienza sacra (**VG, art. 63 §1**).
5. § La Congregazione per l'Educazione Cattolica della Santa Sede approva il presente Statuto della Scuola Superiore. Gli ambiti della sua attività sono stabiliti, principalmente e nei dettagli, dalla costituzione apostolica *Veritatis gaudium* (8 dicembre 2017), dalle *Ordinationes* collegate ad essa (27 dicembre 2017), nonché dallo *Statuto* della PPKE-HTK (6 giugno 2020), alla quale l'istituto è stato aggregato.
6. § Sede permanente della Scuola Superiore: 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2.

1.2. Finalità, attività basilari e integrative della Scuola Superiore

7. § L'attività principale della Scuola Superiore è l'organizzazione di corsi di formazione superiore in ambiti teologici e statali.
8. § La Scuola Superiore opera come istituto di scienze religiose di grado superiore in conformità del canone CIC 821, in virtù del quale oltre al master indiviso (ciclo unico) di teologia è previsto un corso di formazione indiviso (ciclo unico) per insegnanti di religione e precettori di internato.
9. § Sulla base dell'accordo di collaborazione stipulato con l'Università Pannon con sede a Veszprém la Scuola Superiore organizza il corso di formazione indiviso (ciclo unico) per insegnanti di religione e precettori di internato anche in abbinamento agli studi generali di pedagogia.
10. § La Scuola Superiore organizza inoltre anche un corso di baccalaureato per assistenti sociali (BA) nell'ambito della formazione in scienze sociali.
11. § La Scuola Superiore, attraverso le sue attività fondamentali propone e insegna i vari rami della teologia cattolica rispondendo alle moderne esigenze e in conformità con le direttive ufficiali della Santa Sede (**VG, 3 §1**).
12. § La Scuola Superiore intende preparare i fedeli di Cristo laici alle sfide offerte dalla carriera di insegnante di religione o dell'assistente sociale; fedeli che vogliono svolgere incarichi di

insegnamento religioso nella Chiesa, nella pubblica istruzione ovvero in qualità di collaboratori del clero oppure in ambito sociale effettuare mansioni di soccorso e caritative. Infine attività di supporto come insegnanti di sostegno o nella coltivazione di talenti in ambito scolastico ed extra-scolastico.

13. § La Scuola Superiore, mediante la formazione in scienze teologiche, consente anche ai laici di acquisire una qualifica più completa in scienze sacre che è possibile ottenere negli istituti ecclesiastici di formazione superiore.
14. § La Scuola Superiore offre le seguenti formazioni graduali e postgraduali nei seguenti ambiti scientifici e formativi e nei seguenti gradi formativi:
 - **Campi scientifici:** studi filosofici; studi teologici; scienze sociali.
 - **Ambiti formativi:** studi filosofici; scienze economiche; vita religiosa; formazione per insegnanti; scienze sociali.
 - **Gradi formativi:** baccalaureato; master; ciclo indiviso (ciclo unico); specializzazione.
15. § La Scuola Superiore – basandosi sulla tesi portfolio della sua formazione graduale – ritiene una missione privilegiata il perfezionamento dei professionisti in possesso di un titolo superiore, il sostegno della loro specializzazione. A tal proposito la Scuola Superiore organizza corsi di perfezionamento ed un esame di specializzazione sia in ambito di formazione pedagogica che sociale.
16. § La Scuola Superiore oltre alla sua attività di insegnamento e di ricerca svolte ad alto livello aderisce attivamente all'opera evangelizzatrice della Chiesa Cattolica in ottemperamento dei fini seguenti (**VG, art. 3 §3**):
 - a) adesione fattiva all'attività missionaria della Chiesa;
 - b) presenza attiva nella vita sociale locale nel cui interesse ci impegniamo in quanto Scuola Superiore a contribuire in attività pastorali, spirituali e nella cura delle vocazioni;
 - c) organizzazione della formazione della classe intellettuale cristiana.

2. Il sostenitore della Scuola Superiore, ambiti decisionali del Gran Cancelliere

1. § Il Sostenitore della Scuola Superiore è l'Arcidiocesi di Veszprém (sede permanente: H-8200 Veszprém, Vár utca 16), come persona giuridica interna operante nell'alveo della Chiesa Cattolica Ungherese, registrato dal Ministero dell'Amministrazione e della Giustizia, sotto il numero 00001/2012-007 il cui rappresentante è il Gran Cancelliere.
2. § La suprema autorità di sorveglianza della Scuola Superiore è la Congregazione per l'Educazione Cattolica degli Istituti di Studi della Santa Sede Apostolica.
3. § Compiti e poteri del Sostenitore:
 - (1) Approvazione dei bilanci annuali preventivo e consuntivo della Scuola Superiore e del piano dettagliato di esecuzione.
 - (2) Si riserva il potere decisionale nei seguenti casi:
 - a) Utilizzo o alienazione di patrimonio immobiliare messo a disposizione ovvero di proprietà della Scuola Superiore;
 - b) stipula di accordi di collaborazione;
 - c) può avanzare proposte per l'organizzazione della Scuola Superiore, la trasformazione di unità strutturali o della loro cessazione nonché la trasformazione o l'ampliamento della struttura formativa o del suo portfolio.
4. § Diritti e compiti del Sostenitore vengono definiti in dettaglio nel punto 3 nel **Regolamento Organizzativo** (di seguito l'abbreviazione in ungherese: **SZMSZ**) del presente Statuto.
5. § Il Gran Cancelliere approva il **SZMSZ** accettato dal Senato che contiene il regolamento del presente Statuto.

6. § Il Gran Cancelliere può modificare il **SZMSZ** e in caso di veto può rimandarlo al Senato.
7. § Il **SZMSZ** deve essere impiegato da ogni punto di vista in conformità con il Diritto Canonico e delle relative normative della Santa Sede.
8. § Competenza del Gran Cancelliere è la nomina del Rettore della Scuola Superiore e la sua trasmissione alle competenti autorità statali.
9. § Compito esclusivo del Gran Cancelliere è la nomina del Rettore del Seminario nonché del/dei prefetto/-i e del/dei padre/-i spirituale/-i ossia della loro rimozione.
10. § Il Gran Cancelliere gode dei diritti di datore di lavoro riguardo al Rettore della Scuola Superiore e del Seminario nonché degli altri superiori di Seminario.
11. § Diritto esclusivo del Gran Cancelliere è di delegare un membro con diritto di voto nel Senato della Scuola Superiore.
12. § Può avanzare raccomandazioni e proposte presso il Rettore della Scuola Superiore per quanto riguarda l'impiego di docenti negli ambiti dell'insegnamento teologico.
13. § Il Gran Cancelliere può confermare i mandati dei dirigenti di alta sfera (vice-rettore, direttore dell'economato) su proposta del Rettore della Scuola Superiore.
14. § In seguito all'approvazione da parte del Senato e del Rettore il Gran Cancelliere approva le nomine di docenti universitari e di scuola superiore e le trasmette alle competenti autorità statali.
15. § Il Gran Cancelliere è responsabile della sorveglianza dell'attività del Seminario regolata dal diritto canonico. È pertanto autorizzato con i suoi provvedimenti a regolare l'attività del Seminario ovvero a modificare oppure sospendere l'attività del Seminario.

3. Il Senato

1. § Il Senato definisce l'ordinamento della sua stessa attività, le attività formative e gli incarichi di ricerca della Scuola Superiore inoltre ha potere di controllo sull'effettiva loro esecuzione e segue da vicino la gestione economica della Scuola Superiore.
 2. § La competenza del Senato nell'ambito deliberativo e proponente - nonché i suoi compiti - è descritta in dettaglio nel **SZMSZ** che analizza il regolamento del presente Statuto.
 3. § Presidente del Senato è il Rettore e in caso di suo impedimento il vice-rettore.
 4. § Il Senato della Scuola Superiore non si costituisce attraverso un'elezione bensì per ufficio (in primo luogo sulla base di incarichi di lavoro dirigenziali, sulla base della sfera di lavoro), tramite membri e delegati incaricati dal Rettore. Il mandato dei membri, insieme alla sua naturale scadenza, alla sua revoca, alla cessazione della disposizione o alla dimissione dei membri decade attraverso l'accettazione del Rettore.
- (1) Il Senato è composto da **8-10 membri**.
 - (2) Membro del Senato – con l'eccezione del rappresentante dell'Organismo rappresentativo degli studenti – può essere colui che svolge all'interno dell'istituzione una mansione didattica, di ricerca o altro tipo di lavoro.
 - (3) I suoi membri:
 - a) di ufficio: il rettore, il vice-rettore che svolge compiti scientifici e didattici, i presidenti delle commissioni stabili, direttori di dipartimento o di istituto, un paio di responsabili delle discipline in rappresentanza dei campi scientifici e formativi insegnati nella Scuola Superiore, l'Amministratore che attende alla gestione economica come rappresentante del personale non didattico e non ricercatore;
 - b) in rappresentanza del Sostenitore un delegato del Gran Cancelliere (un solo membro);
 - c) un delegato dell'Organismo rappresentativo degli studenti (un solo membro);

- d) qualora nel Seminario fosse operativa una formazione sacerdotale in conformità con la delibera del Gran Cancelliere, il rettore e il direttore spirituale (due membri)¹.
 - e) Ospite stabile del Senato è l'Ordinario oppure un qualsiasi Vicario da esso delegato ossia un membro del clero, incaricato di rappresentare l'Ordinario, che partecipa alle sedute con possibilità di voto consultivo.
- (4) L'incarico dei membri del Senato dura quattro anni mentre nel caso del rappresentante dell'Organismo rappresentativo degli studenti può essere al massimo di due anni.
 - (5) Il Senato si riunisce, a seconda delle esigenze, almeno due volte all'anno (una volta per semestre).
 - (6) Per regolamento le sedute del Senato sono pubbliche per i dipendenti dell'istituto e per gli studenti tranne se il Rettore – su richiesta del Gran Cancelliere o di almeno il cinquanta per cento dei membri presenti del Senato – stabilisce una seduta a porte chiuse.
 - (7) La seduta del Senato viene considerata valida se sono presenti il cinquanta per cento più uno dei suoi membri.
 - (8) Su richiesta di più del cinquanta per cento dei membri presenti del Senato – specialmente in caso di questioni personali – occorre procedere con il voto segreto.
 - (9) Viene redatto un verbale delle sedute del Senato. Il Senato si pronuncia in forma di delibera. Le delibere vengono rese pubbliche dalla Scuola Superiore entro e non oltre 10 giorni lavorativi successivi alla seduta del Senato e vengono pubblicate sul suo sito ufficiale.
5. § Il Senato può votare via e-mail o per altra via elettronica. Il regolamento per l'elezione elettronica è descritto in dettaglio nel SZMSZ che analizza il regolamento del presente Statuto.

4. Il governo, la direzione della Scuola Superiore

1. § Il governo della Scuola Superiore – come stabilito nel SZMSZ – avviene in forma personale o collegiale.
2. § Il Rettore in qualità di autorità suprema può esercitare diritto di nomina, licenziamento e decisionale in materia di questioni lavorative e direttive.
3. § Anche il vice-direttore può esercitare diritto in materia di questioni lavorative e di organizzazione del lavoro – in caso di trasferimento del potere –.
4. § Incarichi e poteri dei collegi (consigli, commissioni) che collaborano al governo della Scuola Superiore sono compresi nel SZMSZ che contiene il regolamento del presente Statuto.
5. § Incarichi e poteri degli alti dirigenti e dirigenti che collaborano al governo della Scuola Superiore sono compresi nel SZMSZ che contiene il regolamento del presente Statuto; dettagli specifici sono analizzati dalle regolamentazioni delle varie mansioni stabilite dal Rettore.

5. Il Rettore

1. § Il principale dirigente responsabile della Scuola Superiore e suo rappresentante è il Rettore il quale agisce e decide in tutte le questioni descritte nel 13. § (1) della NFTV [*Legge Nazionale per l'Istruzione Superiore*].
2. § Il Rettore rappresenta la Scuola Superiore ai sensi del § 2 del can. CIC 238. Allo stesso modo il rettore svolge compiti di amministrazione dei beni ai sensi del can. CIC 1279. Il Rettore nomina i dirigenti della Scuola Superiore e i docenti, esclusi coloro per i quali il Gran Cancelliere si riserva la nomina.

¹ Qualora cessasse l'attività del Seminario su delibera del Gran Cancelliere, l'organico completo perderebbe due membri e in tal caso occorre tenerne conto quando viene stabilito il quorum.

5.1. Compiti e poteri del Rettore

3. § Il Rettore esercita i diritti di datore di lavoro su docenti, ricercatori nonché sul personale non docente e sui non ricercatori e su tutti gli impiegati. Come pure spettano ad esso nomine e conferimenti dei mandati (per ulteriori dettagli si veda il SZMSZ).
4. § Il Rettore risponde per:
- (1) i beni e gli affari economici della Scuola Superiore nonché per una sua attività conforme al diritto e mirata ad obiettivi concreti;
 - (2) i contatti e la cooperazione della Scuola Superiore con altri istituti e organizzazioni di istruzione superiore e di ricerca nazionali ed internazionali;
 - (3) la conformità alle norme vigenti dei programmi formativi dell'istituto;
 - (4) per la modifica della licenza della Scuola Superiore e per l'avvio di nuovi curricula.
 - (5) Redige un consuntivo annuale per il Gran Cancelliere.
 - (6) Fornisce ogni sei mesi, al termine dell'anno bancario, dati in forma particolareggiata all'istituto aggregante (PPKE-HTK). La PPKE-HTK, è obbligata ad allegare questi dati alla sua relazione inoltrata alla Congregazione e all'AVEPRO (VG, Ord., art. 17).

5.2. Il mandato del Rettore

5. § È il Gran Cancelliere a proporre l'incarico del Rettore della Scuola Superiore e lo trasmette alle autorità statali competenti.
6. § È il Gran Cancelliere ad incaricare a tempo indeterminato il rettore del Seminario.
7. § L'incarico del Rettore della Scuola Superiore avviene a tempo determinato (ovvero fino alla revoca decisa dal Gran Cancelliere), periodo durante il quale il Gran Cancelliere valuta ogni cinque anni l'operato del Rettore e propone al Ministero la proroga del mandato di ulteriori cinque anni. Qualora ci fosse una decisione motivata (o motivabile) da parte del Sostenitore ecclesiastico la durata del prolungamento dell'incarico può essere ridotta a meno di cinque anni e al minimo si può ridurre fino a un massimo di un anno solare.
8. § Il Gran Cancelliere può dare l'incarico di rettore delegato, sia per la Scuola Superiore che per il Seminario, a tempo determinato per un minimo di un anno ad un massimo di tre anni.
9. § I dettagli relativi all'incarico dei rettori e le norme speciali sono compresi nel SZMSZ che contiene il regolamento del presente Statuto.

5.3. Incarico, compiti e poteri del vice-rettore

10. § Il vice-rettore coadiuva il Rettore nel lavoro quotidiano consistente nei compiti amministrativi e di direzione dell'ente (su consiglio del Rettore).
11. § Il Rettore inoltra la nomina del vice-rettore della Scuola Superiore – insieme alla previa richiesta del Senato – al Gran Cancelliere.
12. § Il Gran Cancelliere può avanzare una proposta anche per quanto riguarda la persona del vice-rettore.
13. § Per ricoprire l'incarico di vice-rettore non è necessario indire un concorso pubblico ma sia il Gran Cancelliere che il Rettore possono decidere di indire un bando di concorso.
14. § L'incarico di vice-rettore può essere affidato per uno o al massimo per cinque anni, ma per statuto fino alla scadenza del mandato del Rettore.
15. § I dettagli relativi all'incarico, ai compiti, ai poteri in ambito decisionale e direttivo dei vice-rettori e le norme speciali sono compresi nel SZMSZ che contiene il regolamento del presente Statuto.

6. Requisiti necessari per la nomina presso la Scuola Superiore

6.1. Disposizioni generali

1. § Per lo svolgimento dell'attività didattica all'interno della Scuola Superiore possono essere istituiti ambiti lavorativi per docenti di ruolo e di altri ordini. Agli impiegati in queste categorie spetta il diritto di determinare il materiale didattico insegnato e di scegliere i metodi didattici entro gli ambiti del programma formativo.
2. § Come risulta del contratto di affiliazione per tutelare il programma di formazione teologica riguardo ai docenti stabili e ai loro gradi accademici è necessario osservare la prescrizione della Santa Sede (**VG, Ord, art. 50**) in conformità con gli Statuti del PPKE-HTK (**12. §**).
3. § Il SZMSZ contiene gli articoli dettagliati relativi alla nomina di docenti che non insegnano discipline concernenti la fede, del personale non-docente e dei non-ricercatori.

6.2. Norme speciali relative alla nomina di insegnanti, ricercatori e docenti

4. § Nell'istituto i compiti correlati alla didattica vengono svolti da
 - (1) docenti (*assistant lecturer, senior lecturer, college associate professor, college professor*);
 - (2) insegnanti (nello specifico gli insegnanti di lingue, insegnanti di tirocinio, precettori di internato) impiegati in questa categoria (di seguito elencati insieme nel comma (2) come "attività didattiche").
5. § La Scuola Superiore ai sensi delle disposizioni attinenti al NFTV – previa approvazione del Sostenitore – può creare attività di ricerca per ricercatori, collaboratori e tirocinanti scientifici.
6. § Ai sensi del comma § (6) del NFTV 91, la Scuola Superiore – in accordo con il Gran Cancelliere – secondo la propria competenza stabilisce i requisiti insieme ai docenti e agli insegnanti che prendono parte alla formazione in disciplina della fede secondo quanto specificato nel SZMSZ.
7. § Docenti della Scuola Superiore possono essere *college professor, college associate professor, college senior lecturer, college assistant lecturer* e part-time su nomina.
8. § Per la nomina di docente è richiesto di base almeno un master; per ricoprire l'incarico di *college senior lecturer* occorre aver cominciato gli studi di dottorato; per la nomina di *college associate professor* ci vuole almeno un certificato che attesti la conclusione degli studi di dottorato; per ricoprire l'incarico di *college professor* occorre aver terminato gli studi di dottorato; per l'assunzione in tutte le altre categorie di insegnamento sono necessari un titolo di studio universitario e una specializzazione.
9. § Il Rettore, nel caso dei docenti operanti nella formazione di scienze della fede ovvero di coloro che svolgono compiti spettanti a docenti e insegnanti a livello di formazione di primo grado nelle discipline statali, può derogare da quanto prescritto nel SZMSZ.
10. § I *college associate professor*, i *college senior lecturer* e i docenti ovvero gli insegnanti con nomina (in osservanza del § 2 del CIC 253 come pure del punto 7 Can. 833) sono assunti o licenziati dal Rettore previo accordo con il Sostenitore (secondo il regolamento senza la procedura di bando di concorso pubblico). Allo stesso modo il Rettore nomina i direttori di dipartimento o delle discipline d'intesa con il Sostenitore.
11. § Ai sensi del canone CIC 253 devono essere nominati insegnanti singoli e distinti per l'insegnamento di discipline come la Sacra Scrittura, teologia dogmatica, teologia morale, liturgia, filosofia, diritto canonico, storia ecclesiastica e per l'insegnamento di altre discipline che devono essere insegnate secondo un proprio metodo.
12. § Condizione per essere impiegato nell'attività di *professor* è per il candidato – successivamente all'approvazione del Senato – la nomina a *professor* da parte del Gran Cancelliere in

ottemperanza delle norme della Santa Sede (nel caso della nomina in scienze della fede ciò avviene sulla base degli **artt. 26-28 del VG**, previo nulla osta della Congregazione per l'Educazione Cattolica); successivamente il Rettore trasmette alle competenti autorità statali la nomina di dipendente statale. Condizione per essere impiegato nell'attività di *college professor* è per il candidato – successivamente all'approvazione del Senato – la nomina a *college professor* da parte del Gran Cancelliere in ottemperanza delle norme della Santa Sede, successivamente il Rettore trasmette alle competenti autorità statali la nomina di dipendente statale. Non è possibile ottenere un incarico statale se precedentemente non si è ricevuto quello ecclesiastico.

13. § Il SZMSZ contiene altre regole speciali riguardanti le nomine dirigenziali, l'impiego e l'inquadramento come pure l'esercizio della carica di insegnante, l'impegno ideologico ed infine l'ordinamento per il conferimento del titolo di professore onorario.

7. Gli studenti della Scuola Superiore

1. § L'ordinamento giuridico degli studenti della Scuola Superiore viene regolato dal CIC, dal NFTV, da ulteriori normative ecclesiastiche e statali e decreti esecutivi, da regolamenti interni, dal SZMSZ e infine da disposizioni inerenti ad Ammissione, studi ed esami (TVSZ).
2. § A salvaguardia della precipua natura cattolica e ideologicamente impegnata dell'ente può essere studente della Scuola Superiore colui il quale si identifica con gli obiettivi e lo spirito dell'ente – qualora svolgesse i propri studi nelle scienze della fede –, il quale vive una vita cristiana esemplare secondo la dottrina della Chiesa Cattolica, il quale né all'interno dell'ente né fuori manifesta una condotta indegna di uno studente della Scuola Superiore andando contro la dottrina della Chiesa ossia offensiva verso la Chiesa.
3. § Il SZMSZ ed il TVSZ contengono le normative dettagliate relative alle procedure di ammissione, della costituzione del rapporto giuridico studentesco e della sua estinzione.
4. § Il SZMSZ si occupa nello specifico delle normative afferenti i diritti ed i doveri fondamentali degli studenti della Scuola Superiore. Le norme speciali relative al rapporto giuridico studentesco sono invece ai punti 8.4 e 8.5 come pure nei paragrafi in materia del TVSZ.
5. § Lo SZMSZ specifica inoltre le norme relative alle tasse da versare per gli studi, gli obblighi di studio, i crediti e gli esami (ed altri requisiti di studio), l'adempimento dell'esame finale e le valutazioni del rendimento degli studenti.
6. § Il II Capitolo del SZMSZ contiene le norme relative alle questioni riguardanti lo studio (durata degli studi, valutazione del lavoro compiuto dagli studenti ecc.).
7. § È di primaria importanza per la Scuola Superiore organizzare progetti che mirano a prendersi cura dei talenti. A tal fine uno spazio apposito del regolamento prevede la realizzazione e la strategia, a livello di istituto, di un organismo che si prenda cura dei talenti.

8. Le norme speciali che regolano le discipline concernenti la fede sulla base del contratto di affiliazione

1. § Nella Scuola Superiore il curriculum in teologia, in conformità con le disposizioni della Santa Sede Apostolica e la legislazione statale ungherese in vigore, in accordo con il profilo di studio contenuto nel NFTV, è una formazione in scienze della fede unitaria, indivisa (ciclo unico), suddivisa in dieci o dodici semestri di studio (**VG, Ord., art. 56**). Adempiendo tale ciclo di studi viene conferito il diploma di grado magistrale (*magister, master*) in teologia, riconosciuto dalla Santa Sede e dallo Stato Ungherese.

2. § La formazione in insegnanti di religione o precettori è praticamente considerabile un curriculum in scienze della fede e si articola in dieci semestri di studio. Adempiendo tale ciclo di studi viene conferito il diploma di grado magistrale (*master*).
3. § In virtù del contratto di affiliazione stipulato con la Facoltà di Teologia dell'Università Cattolica Péter Pázmány la formazione in teologia compiuta presso la Scuola Superiore viene riconosciuta dalla medesima Facoltà come qualifica propria, qualora venissero soddisfatte le condizioni stabilite nel programma di studio e di esame.
4. § Il contratto di affiliazione regola le condizioni di funzionamento della formazione magistrale indivisa (ciclo unico) in teologia, in particolare il numero dei docenti stabili e dei loro gradi accademici, le discipline obbligatorie e le proporzioni di credito fissate dalla Sede Apostolica (**VG, Ord. art. 55 n. 1 a-b; 56; 66 n. 1 a**), nonché il programma di studi previsto dallo Statuto della PPKE-HTK (§§ 51-52).
5. § Ai sensi del contratto di affiliazione agli studenti della nostra Scuola Superiore, iscritti alla formazione magistrale indivisa (ciclo unico) in teologia, che soddisfano i requisiti curriculari e superano l'esame finale, verrà conferito un diploma nelle lingue ungherese e inglese riconosciuto e sottoscritto dalla PPKE-HTK, nonché un diploma di baccalaureato nelle lingue ungherese e latino, in possesso dei quali essi possono proseguire i loro studi nelle facoltà ecclesiali, in un secondo ciclo (**cf. VG, Ord. art. 55 n.**).

9. Amministrazione economica della Scuola Superiore, organizzazione strutturale

9.1. Amministrazione economica della Scuola Superiore

1. § La Scuola Superiore amministra gli affari economici in maniera autonoma sulla base del bilancio annuale approvato dall'Arcidiocesi. L'ente inoltre gestisce il patrimonio immobiliare messo a disposizione dal Sostenitore. Ogni anno – secondo le norme giuridiche relative – l'ente redige un consuntivo sulla propria attività economica.
2. § Il Sostenitore approva il bilancio annuale ed il consuntivo.
3. § I dettagli del regime economico vengono fissati oltre che dalle norme giuridiche ecclesiali in vigore e dalle norme giuridiche statali relative alle persone giuridiche ecclesiali anche dallo SZMSZ e da altri regolamenti.
4. § La Scuola Superiore può partecipare in compagnie, in associazioni, in fondazioni e in altre organizzazioni – ovvero fondarle – esclusivamente con il consenso del Sostenitore.
5. § La VÉF [*Scuola Superiore Arcivescovile di Veszprém*] può alienare o ipotecare gli immobili messi a sua disposizione esclusivamente con il permesso in forma scritta del Sostenitore.
6. § La Scuola Superiore può amministrare le fonti economiche, i mezzi e il patrimonio che le ha messo a disposizione il Sostenitore ovvero acquisiti attraverso la propria attività in osservanza delle norme relative alla gestione patrimoniale straordinaria, comprese nel Codice di Diritto Canonico, e in conformità del SZMSZ.

9.2. Organizzazione strutturale della Scuola Superiore

7. § Fanno parte della Scuola Superiore in quanto istituto di istruzione superiore – ai sensi delle norme illustrate nel SZMSZ – le seguenti strutture:
 - a) il Seminario “Boldog Gizella [*Beata Gisella*]” (Istituto Seminariale);
 - b) l'Internato;
 - c) la Biblioteca.
8. § L'attività e l'uso dell'internato vengono regolati dal regolamento dell'internato.

9. § L'organizzazione strutturale della Scuola Superiore è rappresentata in un organigramma che costituisce un'appendice del SZMSZ.

9.3. Biblioteca

10. § La Biblioteca è un'unità strutturale della Scuola Superiore, autonoma e che fornisce la centrale.

11. § I suoi compiti sono i seguenti:

- a) provvedere alla documentazione bibliografica e alle informazioni relative alla didattica e alla ricerca scientifica;
- b) l'approvvigionamento delle riviste più autorevoli afferenti ai campi di studio e alle specializzazioni insegnate presso la Scuola Superiore;
- c) il servizio obbligatorio di informazioni e la redazione dei rapporti.

12. § L'attività e l'utilizzo della Biblioteca sono regolamentati dal regolamento d'utilizzo della Biblioteca.

13. § Il lavoro della biblioteca della Scuola Superiore è organizzato dal direttore della biblioteca incaricato dal Rettore. Il suo incarico viene parimenti revocato dal Rettore.

9.4. Unità strutturali che sostengono il lavoro gestionale ed amministrativo della Scuola Superiore

14. § Esistono diverse unità strutturali che sostengono le attività di amministrazione, di esercizio ed altre attività gestionali, di ufficio e di fornitura di servizi.

15. § Le unità strutturali sono le seguenti:

- a) Segreteria del Rettore,
- b) Segreteria degli Studenti,
- c) Economato,
- d) Ufficio tecnico,
- e) Amministrazione;
- f) Cucina.

16. § L'organizzazione, l'attività e i compiti di determinate unità strutturali vengono definite nello SZMSZ che contiene il regolamento dettagliato dello Statuto.

Veszprém, 7 settembre 2021

Prof. József Sebestyén
rettore